

**GERMANIA****Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 23 giugno 2020  
(1 BvR 1240/14), sulla libertà di stampa e sui limiti del diritto all'oblio**

16/07/2020

Il Tribunale costituzionale federale ha accolto un ricorso costituzionale per violazione della libertà di espressione e della libertà di stampa. Il ricorso riguardava il divieto, disposto da un tribunale civile, di pubblicare un articolo di stampa su un personaggio d'affari molto noto. Nell'articolo si parlava, tra l'altro, del tentativo di inganno (fallito) da parte di questo personaggio durante gli esami di stato alcuni decenni prima, per ottenere la laurea in giurisprudenza.

Il Tribunale costituzionale ha ripreso al riguardo i parametri della giurisprudenza sul "diritto all'oblio" e li ha concretizzati con riferimento alla cronaca sugli eventi passati. A suo avviso, in linea di principio, un resoconto veritiero delle circostanze della vita sociale e professionale da parte della stampa deve essere accettato. Inoltre, il Tribunale ha chiarito che la "*chance* all'oblio" tutelata dalla Legge fondamentale non implica però che la possibilità per la stampa di menzionare nelle proprie relazioni circostanze spiacevoli per i protagonisti delle stesse venga sistematicamente meno a causa del mero decorso del tempo. Dipende piuttosto dall'esistenza o meno di un interesse sufficiente alla cronaca nel suo insieme e dall'esistenza di punti di riferimento oggettivi per l'inclusione della circostanza segnalata che abbia un impatto negativo sulla reputazione di una persona nota. Fintanto che un collegamento sussiste, spetta alla stampa stessa giudicare quali circostanze e dettagli ritenere rilevanti e comunicare al pubblico. Ciò vale anche per le condizioni di diffusione su internet.

Nel caso in esame, la ricorrente, l'editrice di una rivista economica, aveva pubblicato a metà del 2011 un articolo su una persona pubblicamente nota e sulla società quotata in borsa che portava il suo nome. L'articolo riferiva tra l'altro della sua posizione di presidente del consiglio di amministrazione, della posizione della moglie come membro del consiglio di sorveglianza, delle attività commerciali, dello sviluppo economico e dei recenti problemi di liquidità della società, nonché di vari problemi legali della persona interessata e della società da essa amministrata. Nell'introduzione dell'articolo si affermava che l'interessato aveva "*due grandi passioni: il volo e la legge*": l'interessato aveva effettivamente una licenza di pilota, ma la laurea in legge non sarebbe stato un grande successo. Infatti, l'interessato sarebbe stato escluso dall'esame di stato per tentato inganno. In seguito, l'articolo illustrava delle difficoltà legali della persona interessata, tra cui una recente condanna penale per aver corrotto un perito assicurativo e un altro procedimento penale ancora pendente. Infine, l'articolo sollevava la questione di una eventuale revoca della licenza di pilota per inaffidabilità in capo alla persona interessata.

Su richiesta di quest'ultima, un tribunale civile aveva infine vietato alla ricorrente di menzionare il tentativo di inganno nel proprio articolo di stampa. Sebbene la cronaca su fatti reali della sfera sociale debba essere in gran parte accettata, tuttavia, nella specie, la persona interessata sarebbe stata ritratta come una persona disonesta e anche in assenza di alcun motivo o necessità concreta l'articolo avrebbe riferito del tentativo di inganno accaduto decenni fa. Ad avviso del tribunale civile, la persona interessata non avrebbe dovuto essere messa alla gogna per sempre per questo comportamento scorretto.

Il Tribunale costituzionale non ha però condiviso l'argomentazione del tribunale e ha invece accolto il ricorso dell'editrice, ritenuta lesa nella libertà di espressione e di stampa.

*Maria Theresia Roerig*